

L'opera di Paolo è indirizzata infatti, al fine di far rinnovare l'intera Italia tramite il re Longobardo Agilulfo: "Oggimai per ragioni stilistiche e paleografiche, gli archeologi ammettono nuovamente la autenticità di quella corona di Agilulfo che, emigrata per ordine di Napoleone dal tesoro di Monza ad un museo di Parigi, vi fu rubata e poi andò fusa, salvandosi solo la croce gemmata, che le pendeva nel mezzo e che anch'essa si rivela, indiscutibilmente, del principio del sec. VII. Ebbene, la iscrizione, in caratteri non imitabili da un preteso orefice del secolo X, diceva che essa era stata offerta alla chiesa di San Giovanni, nella corte di Monza, da Agilulfo rex totius Italiae, e da proclamarsi re d'Italia vien poi giù la locuzione: rex in Italia, usata sporadicamente da qualche successore accanto alla formula più tradizionale e germanicamente corretta di "rex gentis langobardorum".

Ma per un ministro romano come Paolo, era invece naturale questa riduzione a formule, a simboli, a sedi che erano state proprie della romanità; e così appun

to non a Pavia, bensì a Milano, nel maggio del 591 fu convocata quella assemblea generale dei guerrieri longobardi che, quasi a ratificare ciò che Teodolinda aveva fatto, elevarono a re Agilulfo" (13).

Ma se effettivamente, i romani erano stati ridotti in schiavitù, un romano autentico come Paolo non avrebbe né auspicato, né operato in modo che un longobardo di venisse re d'Italia, e l'Italia dei romani finisse schiava dei longobardi.

La storia ci avrebbe tramandato un Paolo traditore: il che non è.

Un altro argomento a proposito della privazione dei diritti ai romani occupati, il Troya lo vede nel fatto che ad essi venne negato di entrare a far parte dell'esercito (14).

Al Troya si potrebbe rispondere che ai curiali romani era proibito entrare nell'esercito. Eppure essere curiale significava essere cittadini *optimo iure* e

---

(13) Storia di Milano, cit., vol. I, pag. 122 e ss

(14) Troya, op.cit.

non schiavi.

La realtà quindi dovrebbe essere assai diversa.

La conquista Longobarda fu una conquista come un'altra.

Con tutte le conseguenze dolorose che un simile triste evento comporta. Morti, uccisioni, spoliazioni particolari di proprietà private. E pagamento di tributi. E ciò è ovvio. D'altronde gli stessi Romani avevano dovuto pagare un tributo agli Eruli e poi ai Goti. Ora lo pagano ai Longobardi. Ma ciò non significa spoliazione totale della proprietà privata, né perdita di diritti, come non ne era stata sotto agli Eruli e ai Goti.

Il problema che sorge, nuovo, con i Longobardi, è invece un altro.

Se infatti la conquista da parte di Eruli e Goti, è una conquista effimera, quella dei Longobardi è una conquista stabile. Essi stessi, con l'andar del tempo, si riterranno "Longobardi Italiani" (15) e consi

---

(15) Historia Langobardorum, nella traduzione citata pag.157, nota 51

dereranno la porzione di territorio occupato, Italia, in netta contrapposizione al territorio ove per antonomasia vivevano i Romani (16).

Ora, se è vero che "fu consentito alle popolazioni romane soggette di seguitare a vivere secondo il diritto romano giustiniano, ridotto alla condizione di diritto consuetudinario personale (17), e se è vero che i Longobardi, privi invece di diritto scritto, consideravano le loro consuetudini norme giuridiche, era logico che tali consuetudini fossero considerate "come un retaggio proprio della loro gente, non comunicabile a popoli diversi per razza e per sangue" (18). Comunicarla al popolo romano del resto avrebbe provocato non poca confusione e avrebbe generato la scomparsa del diritto romano giustiniano in quei territori, cosa che non è. La confusione ovviamente sorge nell'ambito del diritto pubblico e penale, come infat

---

(16) PAOLO DIACONO, op.cit.

(17) ASTUTI, Lezioni di Storia del Diritto Italiano, Le fonti, Età romano-barbarica, ed.Cedam, Padova 1968, pagg. 77 (57-60-63)

(18) Ibidem, pag.79

ti sorse. Perché, fra un popolo che viveva di faida, e un popolo per il quale il delitto doveva essere punito dai giudici in nome dello Stato, la convivenza è difficile. Perciò fu necessaria, vista la stabilità della conquista, la legislazione longobarda da Rotari, in poi. Giustamente circoscritta al solo ambito longobardo, perciò nazionale, nei primi tempi, come afferma il Besta (19) e naturalmente territoriale, esteso anche ai romani-italiani quando per la stessa prolungata coabitazione si amalgamano vinti e vincitori.

Ma se è vero che, dopo i massacri e l'esilio di molti Romani ad opera di Clefi e durante l'interregno (20), immediatamente dopo (e quindi sempre nei primi anni della conquista), "erat sane ac mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia: nullae struebantur insidiae, nemo aliquem injuste angariabat: nemo spoliabat: non erant furta non latrocinia: unusquisque quo libebat, securus sine timore pergebat" (21), al

---

(19) BESTA, Fonti, Legislazione e scienza del diritto, vol. I, pag. 144 e ss

(20) PAOLO DIACONO, op.cit., II, 31-32

(21) Ibidem, III, 16

lora, "i popoli assoggettati non erano più trattati quali ospiti, ma quasi come ospiti, in senso affatto peggiorativo; e se tutto ciò è vero, è lecito anche pensare che i romani vivessero da allora non solo in pace, ma anche con i loro magistrati, le loro organizzazioni. Altrimenti sarebbe stato il caos. E allora domandiamoci di nuovo: se i romani-italiani conservarono il loro diritto, conservarono anche il sistema elettorale dei loro magistrati?

Dice Savigny (22): "è legittimo ricercare se essi romani conservarono anche qualcosa della loro vecchia costituzione, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione della giustizia. Io ho già detto che le magistrature più alte furono annientate. La questione allora si restringe all'esistenza del regime municipale, che non aveva ancora ricevuto alcun attentato ad opera della conquista longobarda".

E prosegue, dopo una serie di argomentazioni atte a dimostrare la verità di quanto afferma: "l'indipenden

---

(22) von SAVIGNY, op.cit., pag. 265

za delle città, rispettata dai Germani, poté attendere per svilupparsi tempi migliori, mentre le città greche (23) persero il più bel privilegio dell'organizzazione municipale, l'elezione dei loro magistrati; e quando l'Italia ebbe una nuova vita, esse dovettero prendere dai lombardi il modello della libertà" (24). Quanto Savigny afferma, è d'altronde confermato dalla logica e sottoscritto dagli storici, da Pirenne (25) e dal Sestan per citare alcuni esempi. Il Sestan scrive in proposito: "Non è ragionevole supporre che di tutta la popolazione romanica sia sopravvissuta soltanto quella destinata a sudare sulle zolle a profitto dei dominatori longobardi e che tutti i possessori, specie se viventi nelle città, e i minuti mercanti e artigiani fossero scomparsi, che le chiese perdessero interamente i loro beni, se vediamo in vari luoghi i loro presuli non solo risparmiati, ma an

---

(23) Leggasi "dell'Italia meridionale"

(24) von SAVIGNY, op.cit., pag. 293

(25) PIRENNE, Mahomette e Charlemagne, Paris-Bruxelles 1937, ed. Alcan-Nouvelle S.

che rispettati; per quanto li possiamo immaginare im  
miseriti, è pur da queste classi legate alla gleba,  
che dobbiamo supporre provenienti, nel succedersi del  
le generazioni fino alla conversione dei longobardi, i  
membri del clero cattolico di grado un po' più eleva-  
to, in cui si conserva e tramanda quanto rimane della  
cultura...

Se la romanità si fosse conservata soltanto nei mise-  
ri e rozzi coltivatori della terra, non è detto che  
per la sola virtù del numero la germanicità linguisti-  
ca dei longobardi sarebbe stata assorbita nel giro di  
un secolo e mezzo dalla latinità dei soggetti... Ora,  
se in un secolo e mezzo i Longobardi persero la loro  
individualità linguistica, non fu in ragione del nu-  
mero, ma perché, come nella religione, sentirono e  
subirono la superiorità civile della popolazione do-  
minata. E questa superiorità civile non si poteva  
trovare nelle misere plebi rurali, ma in quel poco o  
molto che era rimasto della vecchia classe dirigente  
o comunque molto elevata, il clero in prima linea. Non  
vi è migliore smentita implicita alla supposta scom-



parsa totale della vecchia classe dirigente romana"  
(26) e (26 bis).

Sopravvissero dunque le curie? Se sopravvisse il diritto romano nelle popolazioni romano-italiane soggette, concluderei con una risposta affermativa. Direi di sì, anche in considerazione del fatto che, "essendo i decurioni dei debitori del fisco... responsabili verso lo Stato delle obbligazioni delle città e dei cittadini"(27), essi erano quindi, le persone meglio indicate per l'esatta riscossione del tributo.

Giova ricordare a sostegno della tesi del Savigny, che una moneta del tempo longobardo (non oserei dire del-

---

(26) SESTAN, op.cit., pag. 40 e ss

(26 bis) Non sfuggè a chi scrive, che il problema circa la condizione che ebbe la popolazione romana sotto i Longobardi, è molto vivo, anche attualmente si da vedere divisi in opposte conclusioni, gli storici del diritto italiano (cfr. SOLMI, Storia del diritto Italiano, p. III ...). Si è accettata però la tesi del SAVIGNY, essa è la più aderente a quanto risulta dalle monete

(27) GAUDEMET, "Constantin et le Curies municipales", sta in Jura 1951, II (pagg. 44-75), pag.69

l'epoca di Desiderio), rinvenuta nel ripostiglio di I  
lanz, porta la dicitura FLAVIA CURIAM.

Ora, perché "Curia" se le Curie fossero state soppres-  
se, e se non fosse più della Curia, il battere moneta?

In quanto al problema assai dibattuto fra i numismati-  
ci (28) sul significato da dare alla parola "Flavia",  
mi pare che la soluzione stia nella stessa Historia  
Langobardorum di Paolo Diacono, III, 16. L'autore Lon-  
gobardo infatti dice che Autari, figlio di Clefi (e  
siamo ai primordi della dominazione), fu chiamato Fla-  
vio: "titolo che poi fu felicemente riportato da tut-  
ti i re longobardi" (29).

Ciò, combinato con la legislazione di Rotari, al c.242,  
ci dice che la zecca di emissione era zecca regia,  
cioè munita della regolare autorizzazione del re lon-  
gobardo.

Nessuna meraviglia per questa necessaria autorizzazio

---

(28) vedasi per tutti BERNAREGGI, Le monete dei longo-  
bardi nell'Italia padana e nella Tuscia, in RIN  
(pagg. 35-142), pag. 113 e ss

(29) PAOLO DIACONO, per la traduzione citata del Ron-  
coroni, pag.120